

Isolamento e quarantena: durata e gestione delle assenze dei lavoratori

Gentile Cliente,

nuove disposizioni arrivano dal Governo in tema di Isolamento e Quarantena: il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, contestualmente alla circolare del Ministero della Salute 9498 del 4 febbraio 2022, hanno riscritto le regole già in vigore.

Vediamole nel dettaglio e analizziamo come gestire le assenze dei lavoratori in busta paga.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

Il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, contestualmente alla circolare del Ministero della Salute 9498 del 4 febbraio 2022, hanno riscritto le regole già in vigore relative a isolamento e quarantena.

Per comprendere al meglio le disposizioni, ricordiamo innanzitutto le differenze tra i due termini:

Il Ministero della Salute, con circolare 32850 del 12 ottobre 2020 definisce con il termine :

isolamento	→	la separazione delle persone infette da Covid-19 dalla comunità per il periodo di contagiosità al fine di prevenire la trasmissione del virus,
quarantena	→	la restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte al virus per il periodo di incubazione, al fine di monitorare un'eventuale comparsa dei sintomi.

Durata dell'isolamento

POSITIVI SINTOMATICI	POSITIVI ASINTOMATICI
10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui 3 senza sintomi.	7 giorni dalla comparsa della positività, di cui 3 senza sintomi.



NOTA BENE - È sempre previsto, come misura obbligatoria, il test molecolare o il tampone antigenico rapido alla fine dell'isolamento.

Per chi continua ad essere positivo anche in assenza di sintomi (da almeno una settimana), è possibile interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 7 senza sintomi.

Il rientro al lavoro è consentito solo con esito negativo al test o tampone e **previo rilascio di nuovo green pass valido**, mentre non è più necessario attendere il certificato di avvenuta negativizzazione, così come previsto dal D.L. 229 del 30 dicembre 2021.

Quarantena: cosa cambia?

Attualmente, per i vaccinati con dose booster o con ciclo primario da **meno di 120 giorni** o guariti da **meno di 120 giorni**, in caso di contatto stretto con un positivo rimane valida la misura di **auto-sorveglianza**, obbligo della mascherina ffp2 per 10 giorni ed eventuale tampone alla comparsa di sintomi.

Per le persone **non vaccinate** o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario **da più di 120 giorni**, che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva: se asintomatici, la quarantena **si riduce** da 10 a **5 giorni**, con test/tampone **obbligatorio** al termine del periodo, più ulteriori 5 giorni di utilizzo di mascherina FFP2.

Un dipendente in isolamento o in quarantena può lavorare?

In caso di quarantena

Attualmente la normativa dice che un dipendente in quarantena è tenuto a prestare attività lavorativa **se l'azienda può adibirlo a smart working** ed in questo caso non può essere presentato certificato medico di malattia; diversamente, il lavoratore dovrà chiedere al medico di base la chiusura della malattia stessa.

Se invece non è possibile prestare attività lavorativa in modalità smart, il lavoratore può optare per ferie/permessi o certificato di malattia: in questo ultimo caso però, ad oggi, non vige **l'equiparazione economica alla malattia** dell'assenza per quarantena da Covid-19, pertanto l'Inps potrebbe recuperare gli importi erogati in busta paga.

Sono stati presentati due emendamenti al Decreto Milleproroghe:

il primo	→	estende la validità dell'equiparazione della quarantena alla malattia, in modo da coprire il periodo <u>gennaio-marzo 2022</u> (le precedenti disposizioni terminavano il 31.12.2021);
il secondo	→	prevede la proroga anche per i lavoratori fragili, ma limitando l'estensione ai dipendenti del settore privato, escludendo quindi quelli del pubblico.



Cosa deve fare il datore di lavoro se il lavoratore presenta un certificato medico per quarantena?

È consigliabile procedere con il **riconoscimento degli importi di malattia** in busta paga, salvo eventuali futuri recuperi da parte dell'INPS: anche nel caso in cui il datore di lavoro fosse a conoscenza dello stato di quarantena perché comunicato dal lavoratore, la copia del certificato medico ad esso destinato non riporta le indicazioni relative a stato di

quarantena, pertanto non è possibile scegliere arbitrariamente se riconoscere o meno gli importi di malattia sul cedolino paga.

In caso di isolamento

Con circolare del Ministero della Salute 15127 del 12 aprile 2021, viene introdotta la possibilità, per i soggetti positivi di lungo periodo (oltre 21 giorni) ma asintomatici, di accedere alle attività lavorative tramite modalità smart - ove il datore di lavoro sia organizzato in tal senso -.

La circolare sopra citata ha di fatto previsto per la prima volta la possibilità di prestare attività lavorativa **nonostante la positività al Covid-19**: ma se da un lato il lavoratore può richiedere la possibilità di lavorare in modalità smart durante il periodo di isolamento, fatto salvo chiaramente di essere asintomatico e con il benestare del medico di medicina generale, il datore di lavoro non può pretendere la prestazione lavorativa.

Solo il medico di medicina generale può infatti stabilire se il lavoratore è idoneo o meno a prestare attività e pertanto le scelte del datore di lavoro - e anche lavoratore - sono in stretta dipendenza dalle disposizioni del medico.

Riepiloghiamo

	QUARANTENA				ISOLAMENTO		
	DURATA	POSSO LAVORARE?	HO DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MALATTIA?		DURATA	POSSO LAVORARE?	HO DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MALATTIA?
			SMART WORKING SI	SMART WORKING NO			
0 DOSI	5 gg con test Mascherina FFP2 per ulteriori 5 gg	SI Solo in modalità smart	NO, devo lavorare	DIPENDE Vedi nota 1	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test	SI Solo in modalità smart SE ASINTOMATICO E CON BENESTARE MEDICO DI BASE	SI -- Se lavoro in modalità smart NO CERTIFICATO MEDICO
1 DOSE	5 gg con test Mascherina FFP2 per ulteriori 5 gg	SI Solo in modalità smart	NO, devo lavorare	DIPENDE Vedi nota 1	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test		
2 DOSI DA MENO DI 14 GIORNI	5 gg con test Mascherina FFP2 per ulteriori 5 gg	SI Solo in modalità smart	NO, devo lavorare	DIPENDE Vedi nota 1	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test		
2 DOSI DA PIU DI 14 GIORNI E MENO DI 120 GIORNI	Autosorveglianza 5 gg Mascherina FFP2 10 gg	SI	NO, devo lavorare	NO	7 gg di cui 3 senza sintomi, più test		

2 DOSI DA PIU' DI 120 GIORNI CON GP VALIDO	5 gg con test Mascherina FFP2 per ulteriori 5 gg	SI Solo in modalità smart	NO, devo lavorare	DIPENDE Vedi nota 1	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test		
3 DOSI	Autosorveglianza 5 gg Mascherina FFP2 10 gg	SI	NO, devo lavorare	NO	7 gg di cui 3 senza sintomi, più test		
GUARITI DA MENO DI 120 GG	Autosorveglianza 5 gg Mascherina FFP2 10 gg	SI	NO, devo lavorare	NO	7 gg di cui 3 senza sintomi, più test		
GUARITI DA PIU' DI 120 GG CON GP VALIDO	5 gg con test Mascherina FFP2 per ulteriori 5 gg	SI Solo in modalità smart	NO, devo lavorare	DIPENDE Vedi nota 1	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test		

Nota 1: se non è possibile la modalità smart il lavoratore può optare per ferie/permessi o certificato di malattia: in questo caso attualmente non vige l'equiparazione economica alla malattia dell'assenza per quarantena da Covid-19, pertanto Inps potrebbe recuperare gli importi erogati in busta paga. Attualmente la quarantena non è malattia ma sono stati presentati due emendamenti al Decreto Milleproroghe: Il primo estende la validità dell'articolo 26, comma 1, del Dl 18/2020 che ha equiparato la quarantena alla malattia, in modo da coprire il periodo gennaio-marzo 2022, dopo che le disposizioni precedenti sono scadute il 31 dicembre e non sono state rinnovate. Il secondo proroga il comma 2, relativo ai lavoratori fragili, ma limitando l'estensione ai dipendenti del settore privato, escludendo quindi quelli del pubblico.

[Link utili](#)

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sq>

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti